



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia D'Argento al Valor Civile

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO

ORDINANZA n° 120 del 21/07/2010

OGGETTO: Manutenzione delle siepi, delle cunette, delle aree incolte e dei fossetti di scolo che fiancheggiano le strade

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di provvedere alla prevenzione di incendi sui terreni, sulle strade comunali e vicinali, nonché alla radicale pulizia delle cunette e dei fossetti di scolo che fiancheggiano le strade, necessari allo smaltimento delle acque meteoriche, stante l'imminenza della stagione estiva siccitosa, in cui possono verificarsi pericoli derivanti da incendi dolosi o per autocombustione;

Visto l'art. 15 del D.lgs lgt 1° settembre 1918 n. 1446;

Visti gli articoli 29, 30, 31 e 32 del Codice della Strada, approvato con D. L. del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni,

ORDINA

ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali sparse su tutto il territorio comunale o di aree incolte poste all'interno del centro urbano, di provvedere, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente, all'esecuzione dei sottoelencati lavori:

1. di provvedere alla pulitura delle aree lasciate abbandonate, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti varie e da ogni qualsiasi tipo di materiale in grado di poter bruciare;
2. di sistemare le siepi e le ripe dei fondi in modo da evitare il restringimento del piano viabile e l'ingombro delle cunette stradali, che dovranno avere una sistemazione sufficiente ad evitare incendi ed a favorire lo smaltimento delle acque meteoriche diluviali;
3. di sistemare le siepi ed i reticolati di recinzioni ad una distanza non inferiore ai 50 centimetri dal ciglio interno delle cunette stradali, provvedendo all'allontanamento del materiale di risulta e lasciando pulita la sede stradale e le cunette;
4. di provvedere alla rimozione, nel più breve tempo possibile, di quanto per effetto di incendi, intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale, di alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie, nonché detriti, pietrisco e fanghiglia, proveniente da stradoni o passaggi privati;
5. di provvedere alla sistemazione e pulizia radicale dei fossetti di scolo che fiancheggiano le strade al fine di renderli efficienti allo smaltimento delle acque meteoriche e ad eliminare pericoli di incendio.

Qualora i proprietari possessori di terreni, non provvedano ad eseguire i lavori di cui sopra, sarà emessa a loro carico ingiunzione per l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra elencate.

Essi saranno ritenuti responsabili ed eventuali danni che si dovessero verificare in conseguenza della loro negligenza e per l'inosservanza della presente ordinanza o delle prescrizioni impartite.

In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 ad € 550,20 come previsto dall'art. 29 del 30.04.1992, n. 285.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Latina (legge 6 dicembre 1971, n. 1043) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

La presente ordinanza viene notificata:

- al Comando di Polizia Municipale;
- all'Ufficio Segreteria affinché ne dia la massima diffusione attraverso i vari mezzi di comunicazione e provveda all'affissione della stessa in tutto il territorio comunale;
- affissa all'Albo Pretorio:

La presente ordinanza viene inviata, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza ai Comandi delle Forze dell'Ordine.-

Il Sindaco

Rag. Antonello Merolla